



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 6^ - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE

DETERMINAZIONE n. 261 del 04/07/2016

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER ANNULLAMENTO IN AUTO
TUTELA DI UN CCEA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09.05.2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

Premesso che con nota prot. n. 17887 del 20.12.2013 è stata inoltrata dalla Ditta Alfonso Lodi, con sede in via Martiri della Libertà n. 8 a San Carlo frazione di Sant'Agostino, al Settore VI del Comune di Sant'Agostino istanza MUDE tramite la

piattaforma informatica della Regione Emilia Romagna con la quale venivano richiesti Permesso di Costruire per la realizzazione di un magazzino agricolo da realizzarsi in via Martiri della Libertà presso l'azienda agricola stessa e relativo contributo per la sua realizzazione essendo questo un immobile costruito a seguito della demolizione di volumi agricoli della medesima proprietà danneggiati dal sisma del 20 - 29 maggio 2012;

Visto che, a seguito di istruttoria condotta dal competente ufficio veniva rilasciato con nota prot. 1613 del 28.01.2014 il Permesso di Costruire n. 473/2013 e veniva emessa Ordinanza di concessione del contributo per la ricostruzione in data 30.01.2014;

Preso atto che in fase di realizzazione dell'opera sono stati richiesti 3 SAL che sono stati tutti approvati dall'ufficio e liquidati e che in particolare al rilascio del 3° SAL è stata richiesta e concessa rideterminazione del contributo con Ordinanza sindacale n. 46 del 19.03.2015;

VISTO che in sede di presentazione del SAL finale si richiedeva una seconda rideterminazione del contributo con nota prot. 4916 del 20.03.2015;

Considerato che in data 02.04.2015 i tecnici istruttori dell'ufficio preposto venivano inviati dal Responsabile del procedimento ad effettuare un sopralluogo e registravano nel verbale, a seguito di misure prese a campione, che il manufatto era assolutamente conforme a quanto autorizzato con Permesso di Costruire;

VISTO che, supportato dal suddetto verbale, il Responsabile del procedimento procedeva quindi al rilascio del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6460 del 15.04.2015 e il Sindaco emetteva l'Ordinanza di rideterminazione del contributo n. 66 del 15.04.2015;

Considerato che, a fronte di ulteriori accertamenti condotti, è emerso che l'immobile non risulta correttamente posizionato sull'area di sedime ma ruotato di 90° rispetto a quanto autorizzato dal Permesso di Costruire n. 473/2013;

Valutato quindi che l'immobile risulta essere stato realizzato ai sensi dell'art. 32 comma c del D.P.R. 380/2001 e ai sensi dell'art. 14 bis comma 1 lettera b della

L.R. 23/2004 in variazione essenziale da quanto autorizzato e che, non essendo stata presentata alcuna pratica di variante all'originario Permesso di Costruire, risulta quindi essere un intervento eseguito con variazione essenziale non denunciata e quindi riconducibile ai casi previsti dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004;

Risultando quindi palese che l'immobile non può essere considerato agibile e conforme a quanto autorizzato, come invece definito nel Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015, e visto che tale Certificato è stato rilasciato sulla base di un sopralluogo dove per mero errore materiale sono state effettuate misure a campione che però, essendo l'immobile isolato in zona agricola, non hanno verificato le distanze dai confini, misurazione da cui sarebbe emersa la difformità dal titolo abilitativo originario dell'edificio;

Richiamati gli art. 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990;

Visto che l'annullamento del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015 appare in questo caso doveroso e motivato dalla tutela del pubblico interesse, configurandosi nell'interesse della collettività il rispetto della disciplina urbanistica (Consiglio di Stato n. 562 del 2015; n. 4982 del 2011; n. 7342 del 2010);

Preso atto che il termine di 18 mesi dal rilascio del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015 non è ancora scaduto come previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

Di avviare ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 il procedimento di annullamento in autotutela (art. 21 octies L. 241/1990) del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6460 del 15.04.2015 rilasciato alla Ditta Lodi Alfonso con sede in via Martiri della Libertà n. 8 a San Carlo frazione di Sant'Agostino;

Di dare atto che la Ditta potrà presentare memorie o produrre documenti nei termini di legge, 10 giorni, in base a quanto previsto dalla L. 241/1990;

Di notificare la presente alla Ditta Alfonso Lodi con sede in via Martiri della Libertà n. 8 a San Carlo frazione di Sant'Agostino;

Di procedere, decorsi i termini di legge e valutate eventuali memorie o documenti prodotti, in attesa di plausibili giustificazioni ad adottare il provvedimento finale di annullamento del Certificato di Conformità edilizia e agibilità prot. 6426 del 15.04.2015 e di conseguenza all'emissione dell'avvio del procedimento per abuso edilizio ai sensi dell'art. dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004;

Si comunica ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Elena Melloni.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA